



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Adottato con deliberazione di C.C.

n. 22 del 21/04/2009

Modificato con delibera di C.C.

n. 67 del 30/11/2020

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Premessa

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e trattamento dei dati

Art. 5 bis Tempi di conservazione delle immagini e delle fotografie

CAPO II

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 6 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Art. 7 Sala controllo

CAPO III

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 8 Titolare del trattamento

Art. 9 Responsabile interno del trattamento

Art. 10 Incaricati del trattamento

Art. 10bis Responsabile esterno ex art. 28 regolamento europeo 679/2016

Art. 10ter Obblighi degli operatori

Art. 11 Accesso ai dati

Art. 12 Accertamenti di illeciti, indagini di autorità giudiziarie e/o di polizia

Art. 13 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 14 Accesso ai sistemi a parole chiave

Art. 15 abrogato

Art. 16 Informativa

Art. 17 Limiti alla conservazione delle immagini

Art. 18 Cautele da adottare per i dati videoripresi

CAPO IV

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 19 Diritti dell'interessato

Art. 19bis Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 20 Sicurezza dei dati

Art. 21 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 22 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

Art. 23 Tutela

Art. 24 Provvedimenti attuativi

Art. 25 Norma di rinvio

Art. 26 Pubblicità del regolamento

Art. 27 Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Lumezzane mediante il sistema di videosorveglianza integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti gestiti ed impiegati dal Comune di Lumezzane, nel proprio territorio, urbano ed extra-urbano, e dal Comando di Polizia Locale, che si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
 - responsabilizzazione (accountability)
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
 - protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che

siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

1 bis. Il Comune di Lumezzane, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.

2. Il principio di necessità prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità. Pertanto va escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza; Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad es: sistemi di monitoraggio del traffico), i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese d'insieme che impediscono qualsiasi ingrandimento di immagini ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.

3. Il principio di proporzionalità: la raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Secondo il principio di proporzionalità, che si intreccia strettamente con quello di necessità ed è quello di più complessa applicazione, lo stesso pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).

L'angolo di visuale delle riprese su proprietà privata e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli, anche tramite ingrandimenti;
- Se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali,

abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

- La durata dell'eventuale conservazione (che comunque non dovrà superare i sette giorni);

4. Il principio di finalità prevede che gli scopi perseguiti debbano essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti, che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "**titolare del trattamento**", il Comune di Lumezzane, nella persona del Sindaco pro tempore cui competono le decisioni in ordine alle e finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile del trattamento**", ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
- g) per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**limitazione**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "**codice**" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- m) per "**piattaforma**" la strumentazione tecnologica atta a permettere la visione e la temporanea registrazione posta in essere con il sistema di Videosorveglianza.
- o) per "**gestore**" la persona giuridica che si occupa dell'utilizzo, controllo e manutenzione della Piattaforma Provinciale.
- p) per "**centrale operativa di controllo**" luogo ove vengono visionate le immagini da parte del personale autorizzato.
- q) per "**Garante**" l'Autorità per la protezione dei dati personali istituita dalla legge 675/1996";
- r) per "**pseudonimizzazione**" tecnica che consiste nel conservare i dati in una forma che impedisce l'identificazione del soggetto senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive;
- s) per "**GDPR**" Regolamento Europeo 679/2016
- t) per "**amministratore di sistema**", figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- u) per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- v) per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- w) per "**responsabile interno**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento.

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, di trattamento e conservazione dei dati personali realizzato mediante l'impianto di sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano ed extra-urbano del Comune di Lumezzane, collegati alla sala di controllo presso il Comando di Polizia Locale.

Art. 5 FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le finalità perseguite attraverso l'attivazione di un sistema di Videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale previste dalla legge (D. Lgs. 267/2000, D.P.R. 616/1977, L. 65/1986, L.R. n. 4/2003), nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti al fine di:

- a) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilare sul pubblico traffico;
- f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e di prevenzione ad atti di criminalità e microcriminalità, consentendo l'intervento degli operatori;
- g) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.
- h) attivare di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- i) ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- j) l'acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della competente Autorità Giudiziaria;
- k) la protezione e l'incolumità degli individui;
- l) sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica
- m) all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- n) alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali.

Inoltre il sistema è finalizzato:

- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici individuati ai sensi del regolamento e indicati nella relazione interna del Comandante, come individuato all'art. 6 c. 1.

3 bis. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti (previa valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 GDPR ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 36 GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali) e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada.

3 ter. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo e soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada). Le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.

4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di realizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e quindi garantire un elevato grado di sicurezza in particolare negli ambienti circostanti le scuole e comunque in tutti i luoghi di aggregazione.
6. Il Titolare si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
7. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un disco fisso.
8. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Il presidio dei monitor non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.
9. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
10. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
11. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
12. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 5 BIS TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le immagini possono essere conservate per un periodo superiore ai sette giorni nei seguenti casi:

- a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - a seguito dell'eventuale invio da parte di personale con qualifica di organo di polizia stradale (centrali operative) di contestazioni relative al Codice della Strada in ordine ai tempi di notifica del provvedimento sanzionatorio e dei tempi degli eventuali ricorsi amministrativi;
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

CAPO II

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati di tipo wireless o via cavo, connessa alla Sala Controllo posta presso il Comando di Polizia Locale di Lumezzane. Tale sistema è TV.CC. (televisione a circuito chiuso) e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, salvo apposita preventiva convenzione. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici descritti dal Comandante in una relazione interna. Tale impianto potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema. Le caratteristiche tecniche delle singole telecamere sono descritte nella medesima relazione.
2. Il sistema è caratterizzato da:
- a) una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti ed aree del Comune;
 - b) una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
 - c) una telecamera mobile per lettura e riconoscimento targhe;

d) telecamere mobili, fototrappole, dashcam e bodycam, anche per vigilanza all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali e finalità di P.G.;

3. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.

4. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso la Sala di controllo della Polizia Locale.

5. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione.

6. La Body cam consiste principalmente in una telecamera indossabile dall'operatore al fine di registrare immagini e suoni con una visuale unicamente frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore. L'attivazione del sistema di videosorveglianza da parte del personale può avvenire solo in situazioni di pericolo concreto per l'incolumità di persone e cose. Nel caso dell'attivazione delle body cam l'interlocutore dovrà esser dato avviso orale dell'attivazione delle registrazioni video audio.

7. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.

8. Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario.

9. Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).

10. Il Responsabile interno del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

11. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Lumezzane.

12. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private, salvo specifiche convenzioni.

13. La procedura di estrazione delle immagini dal dispositivo è la seguente:

- potrà essere effettuata solo dai soggetti individuati e nominati dal responsabile interno;
- verranno estratte le immagini o i video esclusivamente per il tempo necessario all'individuazione dell'accaduto;
- il file estratto verrà salvato sul disco fisso della Sala Operativa, rinominato con la data ed il luogo nonché protetto da password.

Art. 7 SALA CONTROLLO

1. La sala controllo è ubicata presso il Comando di Polizia Locale. L'ingresso ad essa è riservato esclusivamente agli operatori di Polizia Locale, e, temporaneamente, ad altri soggetti

espressamente autorizzati come disciplinato al successivo art. 13. La visione delle immagini rappresentate nei monitor è adeguatamente schermata alla vista di soggetti estranei.

CAPO III

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 8 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Lumezzane nella persona del Sindaco, al quale compete ogni decisione, in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il titolare delega il responsabile allo svolgimento delle seguenti mansioni:

- adottare le idonee misure di sicurezza.
- ottemperare al dovere di informativa agli interessati.
- Vigilare sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo di scadenza previsto.
- rispondere all'interessato in caso di esercizio del diritto di accesso ai dati.
- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE;
- nomina gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni le richieste di reclami;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento ed al Data Protection Officer (DPO) l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, in linea con la procedura di comunicazione delle violazioni di dati personali adottata dall'Ente.

Art. 9 RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile interno della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale

Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, (in seguito Responsabile interno) rilevati dal sistema di videosorveglianza e lettura targhe.

2. Il Responsabile interno deve essere scelto tra i soggetti, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza.

3. Le competenze di spettanza del Responsabile interno devono essere analiticamente specificate nell'atto di designazione.

4. Il Responsabile interno è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.

5. Il Responsabile interno procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

6. Il Responsabile interno può essere delegato dal Titolare, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo, a qualsiasi altro incarico connesso al trattamento, tranne che riguardi le competenze attribuite in via esclusiva al Titolare.

7. Il Responsabile interno custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/compact disk o altro supporto informatico (Server di memorizzazione dati, videoregistratore digitale, etc.).

Art. 10 INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare o il Responsabile interno, designa e nomina per iscritto, con apposita lettera di incarico, gli incaricati, ai sensi dell'art dell'articolo dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati.

3. I compiti affidati dal Responsabile agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti gli Incaricati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

5. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

6. Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

7. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

8. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

Art. 10 bis RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

1. Le società incaricate dal Comune di Lumezzane di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, del sistema per la lettura delle targhe e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 679/2016.

2. I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

3. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

Art. 10 ter - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

Art. 11 ACCESSO AI DATI

1. L'accesso ed il trattamento dei dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 ed esclusivamente dalle Forze di pubblica sicurezza e da ogni altra Autorità istituzionalmente preposta.

2. Il titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

3. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione

4. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune, e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione ed alla ditta di manutenzione;
- all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

5. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.

6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico - Allegato 1), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;

- l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
7. Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username* e *password*). Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.
 8. Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login* e *logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.
 9. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è adottato un "Registro delle attività di trattamento" dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.
 10. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale; il locale è chiuso al pubblico, e possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
 11. Il server è ubicato nella Centra Operativa della Polizia Locale e custodito in armadi blindati;
 12. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
 13. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile interno e dagli Incaricati del trattamento dei dati.
 14. L'accesso al sistema di videosorveglianza da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

15. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai Server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di un anno.
16. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 12 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie e/o di Polizia" il Responsabile interno provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
17. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
18. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
19. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
20. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.

Art. 12 ACCERTAMENTO DI ILLECITI, INDAGINI GIUDIZIARIE E/O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposita convenzione.
4. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti

modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 13 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, al responsabile interno e al personale in servizio della Polizia locale incaricato del trattamento dei dati.
2. Il Responsabile interno impartisce idonee istruzioni, atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia locali.
3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare, o dal Responsabile interno. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Art. 14 ACCESSO AI SISTEMI A PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile interno e agli Incaricati come previsto nei punti precedenti.
2. Gli Incaricati potranno autonomamente variare la propria password di accesso, ma deve essere configurata in maniera tale da rispettare i requisiti di complessità. È impostata una scadenza automatica della password ogni tre mesi.

Art. 15 abrogato

Art. 16 INFORMATIVA

1. Il Comune di Lumezzane in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 13 e 14 del GDPR è tenuto ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui deve essere riportata la seguente dicitura: "Comune di Lumezzane - Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale ai fini di controllo della viabilità e della Pubblica Sicurezza (dagli art. 13 e 14 del GDPR)".

Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere sempre visibile e deve riprodurre il simbolo della telecamera.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.

3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

In ogni caso il Titolare rende disponibile l'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 e 14 del GDPR.

Art. 17 LIMITI ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. Le videocamere dovranno funzionare dalle ore 00,00 alle 24,00 del giorno successivo, nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

2. Eventuali modifiche delle ore di funzionamento dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale.

3. Le immagini possono essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o alla chiusura di uffici, di esercizi, nonché in caso si debba aderire a una precisa richiesta della Polizia Giudiziaria o della Autorità Giudiziaria.

4. La durata di conservazione delle immagini di cui al comma 3, si conforma automaticamente ad eventuali disposizioni normative o regolamentari che legittimamente stabiliscono una durata maggiore o minore.

Art. 18 CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile interno e degli Incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

2. L'accesso alle immagini è consentito solo:

a) al Responsabile interno e agli Incaricati dello specifico trattamento

b) per indagini delle Autorità giudiziarie o di Polizia;

c) agli appartenenti alle FF.OO. che abbiano stipulato con il Comune di Lumezzane – Polizia Locale, una apposita convenzione, come stabilito dall'art. 47 del D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51;

d) all'Amministratore di Sistema del Comune di Lumezzane e alla Ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

e) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese;

3. nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

CAPO IV

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 19 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali il Titolare assicura all'interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (art. 15 comma 1 del GDPR):
 - a. le finalità del trattamento;
 - b. le categorie di dati personali in questione;
 - c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
 - g. qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;

- il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del GDPR;
 - il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
 - il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
 - il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all'Interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato può presentare istanza scritta Comune di Lumezzane richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).
 6. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

7. Il Responsabile interno o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive. Il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
9. Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.
10. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19 bis LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (Articolo 22 del GDPR).

Art. 20 SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale, i sistemi ed i supporti di archiviazione dei dati devono essere custoditi in luogo idoneo.

Art. 21 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 22 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Si fa rinvio alle norme del GDPR e del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

Art. 23 TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal GDPR e dalla normativa in materia.

Art. 24 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'individuazione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 25 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente **documento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati **2016/679** - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) d'ora in poi GDPR e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati

personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

2. Per gli impianti destinati alla tutela della sicurezza urbana si rinvia inoltre alla **Direttiva 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3. Ulteriori normative di riferimento sono:

- **Legge 7 marzo 1986, n. 65** "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- **Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4** - Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana;
- **Legge 24 luglio 2008, n. 125** (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
- **Legge 23 aprile 2009, n. 38** (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
- **Legge 18 aprile 2017, n. 48** (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
- **D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127** impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno del 8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 26 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Lumezzane.

Art. 27 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio